



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

ACCORDO QUADRO COLLETTIVO
con le OO.PP. agricole provinciali

Tra

L’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” con sede legale in Milano (MI) in Via Bartolomeo d’Alviano n. 78, codice fiscale 80063990156, partita IVA 04737420150, nella persona del Dirigente del Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Disponibile Arch. Simona Bardelli, che agisce in virtù della Determinazione del Direttore Generale n. xxxx del xxxx, di seguito anche solo come “Azienda”, con l’assistenza e la partecipazione della Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e dell’Associazione Proprietà Fondiaria delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, entrambe nella persona del Direttore Antonio Oliva e dell’Associazione Proprietà Fondiaria Provincia di Pavia nella persona del Direttore Mauro Bianchi

E

- **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano, Lodi e Monza Brianza**, con sede in Milano (MI) in Via Fabio Filzi n. 27, nella persona del Presidente XXX;
- **Federazione Provinciale Coldiretti Pavia**, con sede in Pavia (PV) in Viale Brambilla n. 34, nella persona del Presidente XXX;
- **Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza Brianza**, con sede in Milano (MI) in Viale Forlanini n. 23, nella persona del Segretario di zona XXX;
- **Confagricoltura Pavia**, con sede in Pavia (PV) in Via Fabio Filzi n. 2, nella persona del Direttore XXX;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Centro Lombardia**, con sede in Milano (MI) in Viale Coni Zugna n. 58, nella persona del Funzionario incaricato XXX;

l'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi – Redaelli" [di seguito: Azienda] e le Organizzazioni Professionali Agricole sopra indicate, di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- I. Con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 2 del 6 marzo 2026, l'Azienda ha approvato il "REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI dell'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI-REDAELLI" [di seguito anche Regolamento], che all'art. 3, comma 4, prevede che: "Per quanto riguarda gli affitti agrari, è facoltà dell'Azienda stipulare accordi individuali o accordi quadro collettivi, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e dell'art. 45, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Tali accordi non possono prevedere un canone inferiore alla media dei canoni di mercato per zone agrarie omogenee".
- II. Con Determinazione del Direttore Generale n. 78 del 23 marzo 2026, l'Azienda ha adottato il provvedimento attuativo del suddetto Regolamento [di seguito anche Provvedimento].
- III. Le Parti danno atto che in data 28 febbraio 2023 è stato sottoscritto un Accordo Collettivo con scadenza fissata al 10 novembre 2025.
- IV. Preso atto della scadenza del suddetto Accordo, le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro Collettivo, con decorrenza dall'anno 2025 e scadenza nell'anno 2027.
- V. Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche alle procedure già avviate alla data della sua sottoscrizione e non ancora perfezionate o concluse.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula il presente ACCORDO QUADRO COLLETTIVO.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale e integrante del presente Accordo Quadro Collettivo, di seguito anche solo come "Accordo".

Articolo 2 – Oggetto e Definizioni

- 1) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è relativo ai Fondi Rustici di proprietà dell'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi – Redaelli" ubicati nelle province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia.
- 2) I Fondi Rustici oggetto del contratto di affitto agrario sono costituiti a titolo esemplificativo e non esaustivo da: terreni, fabbricati, manufatti idrici, canali, strade poderali, fabbricati di campagna etc. Si definisce Centro Aziendale l'insieme di fabbricati ad uso abitativo e/o strumentale a servizio dei terreni.

Ai fini del presente Accordo, si precisa che i Fondi Rustici di proprietà dell'Azienda sono divisi nelle seguenti tipologie:

- Poderi: terreni dotati di fabbricati rurali nell'ambito del centro aziendale;
- Terreni: terreni agricoli privi di fabbricati e di un centro aziendale.

TITOLO I – ACCORDO COLLETTIVO

Articolo 3 – Obbligo di applicazione

- 1) Le Parti si impegnano ad applicare le condizioni definite dal presente Accordo nella stipula di nuovi contratti di affitto ai sensi dell'art. 45, Legge 203/1982, non prestando le Organizzazioni Professionali la loro assistenza ad associati che non intendano aderire a quanto qui previsto.

Articolo 4 – Periodo di validità

- 1) Il presente Accordo viene stipulato per la durata di anni 2 (due), a far data dal 11 novembre 2025 a tutto il 11 novembre 2027.
- 2) Quando al termine del periodo di validità non intervenga la sottoscrizione di un nuovo Accordo, è possibile applicare le condizioni definite dal presente Accordo nella stipula di specifici contratti di affitto ai sensi dell'art. 45, Legge 203/1982, fatto salvo l'aggiornamento del canone a valore di mercato, previa approvazione dell'Azienda e dell'Organizzazione Professionale interessata.

TITOLO II – CONTRATTO DI AFFITTO

Articolo 5 – Affidamento

- 1) L'Azienda affida i contratti di affitto dei Fondi Rustici ai sensi del Regolamento e del relativo Provvedimento Attuativo richiamati in premessa.

- 2) Per i contratti agrari aventi ad oggetto i Poderi in scadenza nel periodo d'efficacia del presente Accordo, rispetto ai quali non pendono controversie con l'Azienda, si applica il successivo art. 6.
- 3) I contratti agrari aventi ad oggetto i Terreni scaduti il 10 novembre 2025, per i quali alla data di sottoscrizione del presente Accordo non sia ancora conclusa la procedura di valutazione del progetto presentato in vigore del precedente Accordo, sono prorogati sino al 10 novembre 2027.

Articolo 6 – Durata

- 1) Per i contratti agrari aventi ad oggetto i Poderi in scadenza nel periodo d'efficacia del presente Accordo, la durata del contratto potrà essere estesa fino ad un massimo di anni 10 (dieci) e comunque non oltre anni 30 (trenta), comprensivi del periodo di durata del contratto in scadenza, nel rispetto dell'art. 1573 c.c., qualora l'Affittuario proponga di eseguire, fornendone contestualmente il progetto, il computo metrico e il cronoprogramma, un piano di sviluppo aziendale che garantisca un incremento del valore del patrimonio a sua cura e spese secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Accordo ed aggiornare il canone d'affitto ai valori indicati nel successivo art. 7 da corrispondere secondo quanto previsto dal successivo art. 8. Sono escluse le opere di cui al successivo art. 9.
- 2) Nei casi sopra descritti, le proposte devono pervenire all'Azienda almeno entro 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto e devono prevedere la rinuncia da parte dell'Affittuario alla facoltà di recedere dal contratto.
- 3) Qualora alla scadenza del contratto siano rilevati casi di morosità non sarà possibile provvedere all'estensione dello stesso.

Articolo 7 – Canone

- 1) Ai Poderi seminativi irrigui, presenti nelle province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia, si applicherà il seguente canone annuo: € 58,00 (cinquantotto/00) per p.m.
- 2) Il canone di cui al precedente comma sarà adeguato annualmente, solo in caso di aumento, ai sensi dell'art. 10, Legge 203/1982.

Articolo 8 – Pagamento del canone

- 1) Il pagamento del canone annuale di affitto dovrà essere effettuato in tre rate anticipate, di pari importo, scadenti rispettivamente entro il 10 novembre, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascuna annata agraria.

- 2) Il mancato pagamento di due rate quadrimestrali di canone di affitto, anche per periodi non continui, comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., anche in deroga all'art. 5, Legge 203/1982 e all'art. 11, D. Lgs. n. 150/2011 (già art. 46, Legge 203/1982) e conseguente incameramento da parte dell'Azienda della cauzione di cui al successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 – Manutenzione, riparazioni e adeguamenti normativi

- 1) L'Affittuario si obbliga a eseguire sui beni costituendo il Podere oggetto del contratto di affitto le riparazioni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli adeguamenti alle vigenti o emanande norme, ivi comprese quelle tecnico-igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro con rinuncia a qualsivoglia rimborso e/o indennizzo.
- 2) L'Affittuario esonera l'Azienda:
- a. da ogni onere manutentivo, anche di natura straordinaria, e da ogni obbligo di riparazione e adeguamento normativo;
 - b. da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, anche rispetto a terzi, per eventuali danni comunque riconducibili ai beni oggetto del contratto, nonché all'utilizzazione degli stessi;
 - c. da qualsivoglia responsabilità comunque connessa a fatti di terzi e/o eventi naturali che comunque limitano o pregiudichino il godimento dei beni affittati.
- 3) L'Affittuario effettuerà a sua cura e spese, rinunciando a qualsivoglia rimborso e/o indennizzo, gli interventi di cui ai precedenti commi, con esclusione degli interventi resi necessari da terremoti e trombe d'aria; queste ultime fattispecie restano disciplinate dal successivo art. 18;
- 4) La mancata esecuzione da parte dell'Affittuario degli interventi di cui al presente articolo comporterà il diritto dell'Azienda di avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e dell'art. 11, D. Lgs. 150/2011 (già art. 46, Legge 203/1982) con conseguente incameramento da parte dell'Azienda della cauzione di cui al successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale in favore dell'Azienda per un importo equivalente al costo degli interventi non eseguiti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 10 – Esecuzione lavori

- 1) L'Affittuario si obbliga a realizzare gli interventi di cui all'art. 9 e gli interventi di sviluppo aziendale di cui all'art. 6, comma 1, previa approvazione scritta del progetto, del

computo metrico e del cronoprogramma da parte dell'Azienda, e in conformità alle autorizzazioni e/o concessioni degli enti preposti dallo steso preventivamente acquisite, alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza sociale di cui al D. Lgs. 81/08 e dotandosi di adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile. A lavori ultimati, l'Affittuario dovrà consegnare all'Azienda copia cartacea e digitale di tutte le pratiche edilizie inerenti ai lavori, comprensive degli elaborati tecnici in formato digitale. Ogni spesa connessa all'esecuzione dei lavori, inclusi gli aggiornamenti catastali e/o urbanistici, saranno ad esclusivo carico dell'Affittuario.

La mancata esecuzione, per fatto e colpa dell'Affittuario, delle opere previste nei computi metrici - integrati dalle prescrizioni eventualmente stabilite dagli Enti preposti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Comune, etc.) – entro i termini stabiliti dal cronoprogramma comporterà la risoluzione del contratto di affitto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs. n. 150/2011 (già art. 46 Legge 203/1982) e conseguente incameramento da parte dell'Azienda della cauzione di cui al successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- 2) L'Affittuario esonera l'Azienda da tutti gli oneri che possano essere accollati alla stessa in dipendenza della realizzazione delle opere, ancorché autorizzate, e da qualsiasi responsabilità da danni derivanti dai lavori che potessero essere comunque ed a chiunque causati, anche a terzi, in dipendenza da quanto effettuato, ancorché autorizzato.
- 3) L'Azienda potrà imporre ulteriori prescrizioni qualora risultassero necessarie per l'intervento specifico.

Articolo 11 – Gestione dei terreni e indirizzo produttivo

- 1) L'Affittuario dichiara di tutelare la qualità dei terreni, delle acque, dell'ambiente e della biodiversità del Fondo Rustico, al fine di mantenere e sviluppare nel tempo la fertilità del suolo, obbligandosi pertanto a:
 - a. rispettare la normativa ambientale ed in particolare, le previsioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche in materia di corretta gestione dei rifiuti e protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee dall'inquinamento. Si specifica che è vietato lo spandimento di prodotti derivanti da depurazione o dal trattamento di acque reflue, fanghi di depurazione e gesso di defecazione da fanghi sui terreni oggetto del contratto di affitto;

- b. garantire una gestione dei terreni in grado di realizzare il suddetto obiettivo e, nei casi di rilevata criticità, realizzare un piano migliorativo di interventi agronomici, tenuto conto delle indicazioni dell'Azienda.
 - c. tenere sollevata ed indenne l'Azienda da ogni responsabilità ambientale che dovesse derivare dalla non corretta gestione degli adempimenti sopra descritti nell'esercizio dell'attività agricola e/o di allevamento, condotte personalmente e/o mediante l'ausilio di terzi collaboratori.
- 2) L'Affittuario dovrà rispettare, per tutta la durata del contratto, l'indirizzo produttivo praticato al momento della firma del contratto, salvo autorizzazione in forma scritta dell'Azienda.
- 3) L'inadempimento dell'Affittuario anche ad uno solo degli impegni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche in deroga agli artt. n. 5, Legge 203/1982 e n. 11, D. Lgs. 150/2011 e conseguente incameramento da parte dell'Azienda della cauzione di cui al successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 12 – Riconsegna anticipata

L'Affittuario si obbliga alla riconsegna anticipata del Podere oggetto del contratto di affitto, nei seguenti casi:

- a. terreni e/o fabbricati che al momento della sottoscrizione del contratto hanno una destinazione urbanistica diversa da quella agricola, anche in assenza di una concessione edilizia. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dall'Azienda e dovrà essere realizzato dall'Affittuario al termine dell'annata agraria vigente con rinuncia a qualsivoglia indennità;
- b. terreni e/o fabbricati che dovessero mutare la destinazione urbanistica agricola, anche in assenza di una concessione edilizia, oppure che possano essere interessati da variante urbanistica per espansione produttiva ai sensi dell'art. 97 (in particolare commi 1 e 5bis), L. R. 12/2005 e dell'art. 5, comma 4, L. R. 31/2014. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dall'Azienda e dovrà realizzarsi al termine dell'annata agraria vigente. Qualora la superficie interessata dalla riconsegna non superi il 20% (venti per cento) di quella oggetto del contratto, l'Affittuario rinuncia a qualsivoglia indennità, ivi compresa quella di cui all'art. 50, Legge 203/1982.

Articolo 13 – Alienazione o esproprio centro aziendale

In caso di alienazione, di esproprio o di altra sopraggiunta indisponibilità dei fabbricati del centro aziendale o di parte di essi, l’Affittuario rinuncia a richiedere all’Azienda la costruzione di adeguate strutture sostitutive.

Articolo 14 – Subaffitto, cessione del contratto e delle quote societarie

- 1) L’Affittuario non potrà subaffittare i beni affittati, né cederli, né trasferire o cedere ad altri, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte il contratto, neppure sotto forma di procura o di comodato, per nessun titolo o ragione. In caso di soccida e di associazione in partecipazione, i relativi contratti dovranno essere regolarmente inseriti nel fascicolo aziendale dell’Affittuario e consegnati in copia all’Azienda.
- 2) L’Affittuario non potrà modificare la compagine societaria, anche mediante cessione totale o parziale delle quote societarie, salvo autorizzazione scritta e a insindacabile giudizio dell’Azienda.
- 3) L’Affittuario potrà utilizzare gli alloggi colonici esclusivamente ad uso abitativo suo, dei propri familiari e/o dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100 (cento), assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Il tutto fatte salve eventuali deroghe autorizzate per iscritto.
- 4) La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche in deroga all’art. 5 Legge 203/1982 e dell’art. 11, D. Lgs. 150/2011 (già art. 46, Legge 203/1982) e conseguente incameramento da parte dell’Azienda della cauzione di cui al successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 – Rimborsi all’Azienda

L’Affittuario dovrà rimborsare all’Azienda l’intero importo dei canoni demaniali e, in caso di interventi eseguiti dall’Azienda o da incaricati dalla stessa, rimborsare tutte le spese relative: agli spurghi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini e delle spillature, incluse opere murarie, alla regolatoria e camperia delle Rogge, dei Cavi di irrigazione e dei Colatori interessanti i beni affittati.

Articolo 16 – Aggiornamenti catastali

- 1) L’Affittuario si impegna all’esecuzione, a propria cura e spese e con rinuncia a qualsivoglia indennità e/o rimborso, degli eventuali aggiornamenti catastali dei terreni e dei fabbricati oggetto del contratto di affitto, nei termini previsti e con le modalità previste dalle vigenti o emanande norme di legge o dalle competenti Autorità. Al termine

dell'aggiornamento catastale, l'Affittuario dovrà consegnare all'Azienda copia cartacea e digitale di tutta la pratica comprensiva degli elaborati tecnici in formato digitale.

- 2) L'Affittuario si impegna altresì al rimborso di ogni costo, nessuno escluso, sostenuto dall'Azienda, per l'aggiornamento catastale dei terreni e dei fabbricati oggetto del contratto di affitto, effettuato dall'Azienda stessa.

Articolo 17 – Cauzione

Al momento della stipula del contratto, l'Affittuario deve prestare una cauzione, pari a un'annualità di canone, che resta vincolata per tutta la durata del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante assegno circolare, bonifico bancario o fidejussione bancaria, in quest'ultimo caso con scadenza non inferiore a un anno dopo la scadenza del contratto, che potrà essere riscossa a semplice richiesta dell'Azienda e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 18 – Polizze assicurative

- 1) L'Affittuario si obbliga a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, le seguenti coperture assicurative con primarie compagnie di assicurazione, impegnandosi a mantenerle attive per tutta la durata del contratto e a trasmettere annualmente all'Azienda copia delle relative quietanze, anche in assenza di specifica richiesta:

- a. Una polizza "All Risks", per i danni materiali e diretti causati agli immobili oggetto del contratto nonché al contenuto di proprietà dell'Azienda/Affittuario, con massimali adeguati e concordati con l'Azienda; la polizza dovrà prevedere la propria operatività, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni derivanti da incendio, spargimento d'acqua, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, eventi socio-politici, sovraccarico neve e/o ghiaccio, grandine, allagamenti, trombe d'aria, terremoti, etc.;
- b. Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi – RCT, comprendente morte, lesioni personali e danni a cose, ivi comprese l'Azienda, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e periodo assicurativo, in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività svolte negli immobili oggetto del contratto; la polizza dovrà prevedere la propria operatività, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, inquinamento accidentale, proprietà/ conduzione/ locazione e uso di fabbricati e/o macchinari, RC personale

dipendenti e collaboratori, committenza di lavori, servizi e forniture, danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata etc.

- 2) La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e dell'art. 11, D. Lgs. 150/2011 (già art. 46, Legge 203/1982) e conseguente incameramento da parte dell'Azienda della cauzione di cui al precedente art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 19 – Accesso agli immobili e facoltà di utilizzo dei manti di copertura degli edifici

- 3) L'Affittuario si impegna ad acconsentire all'Azienda e/o a persone dalla stessa delegate, di accedere agli immobili oggetto del contratto al fine di effettuare i rilievi geognostici e topografici e, in generale, qualsiasi rilievo d'ordine tecnico, con esonero da ogni responsabilità per i danni che potessero essere arrecati alle colture in atto.
- 4) L'Azienda si riserva la facoltà di installare e/o far installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sui manti di copertura degli edifici oggetto del contratto.

Articolo 20 – Vincoli e/o limitazioni a carico dell'Azienda

Fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Azienda, l'Affittuario non potrà assumere impegni che comportino vincoli e/o limitazioni a carico dell'Azienda successivi alla scadenza del contratto.

Articolo 21 – Rinuncia agli artt. 16 e 17, Legge 203/1982

- 1) L'Affittuario rinuncia espressamente ad avvalersi degli artt. 16 e 17, Legge 203/1982.
- 2) L'effettuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni fondiarie senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda, comporterà un grave inadempimento contrattuale e l'anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche in deroga all'art. 5, Legge 203/1982 e dell'art. 11, D. Lgs. 150/2011 (già art. 46, Legge 203/1982) con conseguente incameramento da parte dell'Azienda della cauzione di cui al precedente art. 17, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) In ogni caso, anche in presenza del consenso scritto dell'Azienda, nulla sarà dovuto dalla stessa all'Affittuario a titolo di indennità e/o rimborso, rinunciando inoltre quest'ultimo ad avvalersi di ogni ipotetico diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 20, Legge 203/1982.

Articolo 22 – D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico

L'Affittuario si impegna per sé e per i suoi aventi causa al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Piano per la

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità e dei connessi documenti, adottati dall'ASP Golgi-Redaelli, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it che qui dà atto di conoscere e accettare. L'eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

Articolo 23 – Spese dell'atto

Le spese tutte del contratto, le imposte di registro (incluse eventuali sanzioni legate alla registrazione tardiva rispetto alla decorrenza dovute a chicchessia), le spese e tasse per la restituzione, a suo tempo, della cauzione, i bolli per le quietanze di affitto, nonché ogni altra spesa, tassa e sanzione, connessa e dipendente, sia presente che futura, saranno ad esclusivo carico dell'Affittuario.

Letto confermato e sottoscritto.

Milano, li _____